

Rapporto

numero

6164 R

data

20 gennaio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 20 gennaio 2009 concernente la nuova Legge sul consorzio dei Comuni

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

- 1974 legge sul consorzio dei Comuni
- 1989 primo **concetto** di revisione
- 1993 **primo progetto** di revisione
- 1999 **secondo progetto** di revisione
- 2002 messaggio governativo n. 5225 (in seguito ritirato) per una **nuova** legge sulla collaborazione tra i Comuni
- 2008 **nuovo** messaggio governativo n. 6017 (in seguito ritirato) per una **revisione parziale** della legge sul consorzio dei comuni del 1974
- 2009 nuovo messaggio governativo n. 6164 per una **nuova legge** sul consorzio dei Comuni

20 anni dal primo concetto di revisione della legge in vigore dal 1974 sul consorzio dei Comuni.

Questo il semplice calcolo matematico che scaturisce dalle considerazioni generali contenute nella parte introduttiva del messaggio governativo n. 6164 del 20 gennaio 2009 e che sinteticamente abbiamo ripreso all'inizio del presente rapporto.

Sulla necessità di una revisione di questa legge crediamo quindi che il "travaglio" avuto per il licenziamento di questo messaggio sia più che significativo.

Il messaggio, che qui non vogliamo riprendere, nelle sue considerazioni generali ben riassume i motivi per cui si è arrivati nel 2009 a questa nuova proposta di legge.

Per l'esame della nuova legge la scrivente Commissione nell'aprile del 2009 ha affidato il compito ad una Sottocommissione, rappresentante le diverse forze politiche.

Dopo avere preso atto dell'esito della consultazione, riassunto nel messaggio al p.to 2.1 a pagina 7-8, si è comunque ritenuto opportuno, considerato il lasso di tempo trascorso, sentire direttamente i rappresentanti sia della CoReTi che dell'ACUTI, che si sono di fatto riconfermati nelle loro prese di posizioni precedenti.

Si è quindi proceduto ad una prima lettura della proposta di legge, che si è focalizzata sugli aspetti tecnico-legali.

La seconda lettura ha prestato particolare attenzione agli aspetti politici di questa nuova legge.

Per lo svolgimento del compito la Sottocommissione si è avvalsa della consulenza dei rappresentanti della SEL e del giurista del GC Michele Albertini.

2. ESITO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rimandando al contenuto dei p.ti 3.1 e 3.1.1 del messaggio 6164 (pag. 9 - 11) che ben sintetizzano gli obiettivi e i contenuti fondamentali che distinguono la nuova dalla vecchia legge e per ovvie ragioni redazionali, entriamo ora nel merito degli aspetti approfonditi dalla Commissione durante l'esame dei 49 articoli che compongono la proposta di legge oggi in esame limitandoci a riprendere quegli articoli oggetto di commenti rilevanti o modifiche rispetto al disegno di legge proposto dal CdS.

Art. 1

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Scopo del Consorzio e natura giuridica</p> <p>¹Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.</p> <p>²Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.</p> <p>³Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.</p>	<p>Scopo del Consorzio e natura giuridica</p> <p>¹Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.</p> <p>²Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.</p> <p>³Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.</p>

Ritenuto che l'attività accessoria deve essere secondaria e non prevalente e deve avere una pertinenza ed affinità con l'attività principale, la Commissione è dell'opinione che invertendo i capoversi 2 e 3 la lettura dell'articolo risulta più comprensibile.

Art. 2 (v. art. 46)

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Diritto applicabile</p> <p>¹La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali; è riservato l'art. 46.</p>	<p>Diritto applicabile</p> <p>¹La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali.</p>

Come sarà commentato in seguito la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 46; conseguentemente il rimando allo stesso non si giustifica.

Art. 4

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>2 Coattiva</p> <p>¹Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.</p> <p>²Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 60 giorni.</p> <p>³Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.</p>	<p>2 Coattiva</p> <p>¹Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.</p> <p>²Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 60 giorni.</p> <p>³Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.</p> <p>⁴La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.</p>

Già nel 1974 si autorizzava il CdS, in mancanza di una istituzione volontaria, uditi i Comuni interessati e quando ciò fosse ritenuto indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività, coattare l'istituzione del consorzio.

La nuova legge riconferma questa autorità,

Al CdS quindi la verifica dell'interesse preponderante a giustificazione di una istituzione coatta.

Ritenuto che la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa motiva come segue le modifiche (pag. 14): «È introdotta la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato in materia di istituzione coattiva di un consorzio e di scioglimento di un consorzio. Non si reputa infatti che questa materia abbia un prevalente carattere politico», la Commissione propone di completare l'articolo 4 con un capoverso 4.

Art. 6

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>2 Contenuto</p> <p>Lo statuto deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i Comuni consorziati;b) la denominazione del Consorzio;c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;d) il comprensorio e la sede;e) la durata del Consorzio;	<p>2 Contenuto</p> <p>Lo statuto deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i Comuni consorziati;b) la denominazione del Consorzio;c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;d) il comprensorio e la sede;e) la durata del Consorzio;

<p>f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente legge;</p> <p>g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;</p> <p>h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'amministrazione consortile;</p> <p>i) i compiti statutari dell'organo di controllo esterno;</p> <p>l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;</p> <p>m) le disposizioni in caso di adesione di nuovi Comuni;</p> <p>n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3;</p> <p>o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.</p>	<p>f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente legge;</p> <p>g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;</p> <p>h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'amministrazione consortile;</p> <p>i) i compiti statutari dell'organo di controllo esterno;</p> <p>l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;</p> <p>m) le disposizioni relative ad aspetti quali la partecipazione finanziaria, le proprietà e gli aspetti tecnico-gestionali in caso di adesione di nuovi Comuni;</p> <p>n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 2;</p> <p>o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.</p>
--	---

Premesso che ogni modifica di statuto deve essere sottoposta a tutti i comuni membri, la commissione, dopo essersi interrogata sulle procedure e le conseguenze nel caso di adesione di un nuovo comune ad un consorzio esistente, propone una specifica al capoverso m).

Si tratta in effetti di permettere ai Comuni fondatori di un consorzio di fissare delle disposizioni particolari, naturalmente nella misura in cui sono compatibili con la legge, in caso di entrata di un nuovo Comune (tenuto fermo il fatto che comunque andranno modificati gli statuti).

Esempio:

se un consorzio costituito da tre Comuni utilizza una casa di proprietà di uno dei tre, potrebbe essere deciso che qualora entrassero a far parte del consorzio altri Comuni non verrebbe più utilizzata quella casa, ma ne sarebbe costruita un'altra.

Art. 7 (v. anche art. 36)

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>3 Adozione a) volontaria</p> <p>¹Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.</p> <p>²Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.</p>	<p>3 Adozione a) volontaria</p> <p>¹Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.</p> <p>²Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.</p>

<p>³L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della legge organica comunale.</p> <p>⁴La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.</p>	<p>³L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della legge organica comunale.</p> <p>⁴La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.</p>
---	--

La proposta del messaggio, rispetto alla legge del 1974, sopprime al cpv. 4 il termine entro il quale il Consiglio di Stato deve prendere la sua decisione.

La Commissione, condividendo le difficoltà a rispettare il termine di 30 giorni (vecchia legge), ritiene comunque opportuno fissare nella legge un termine entro il quale il CdS deve esprimersi.

Art. 10

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>5 Modifica dello statuto a) volontaria</p> <p>¹Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:</p> <p>a) di un Comune membro; b) della Delegazione consortile; c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.</p> <p>²La Delegazione consortile esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.</p>	<p>5 Modifica dello statuto a) volontaria</p> <p>¹Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:</p> <p>a) di un Comune membro; b) della Delegazione consortile; c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.</p> <p>²La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.</p>

Si precisa che la delegazione consortile deve esprimersi su proposte di modifica formulate da comuni membri (lettera a) o dall'autorità di vigilanza (lettera c). Non si giustifica in effetti un esame, rispettivamente un preavviso di modifiche proposte dalla stessa delegazione.

Art. 14

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Generalità</p> <p>¹Gli organi obbligatori del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile; b) la Delegazione consortile.</p> <p>²Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.</p>	<p>Generalità</p> <p>¹Gli organi obbligatori del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile; b) la Delegazione consortile.</p> <p>²Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.</p>

<p>³L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.</p> <p>⁴Lo statuto può legittimare la Delegazione a delegare al Segretario e all'amministrazione consortile, competenze decisionali; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.</p>	<p>³L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.</p> <p>⁴Lo statuto può legittimare il Consiglio consortile a delegare competenze decisionali alla Delegazione, come pure la Delegazione a delegarne al Segretario e all'amministrazione consortile; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.</p>
--	--

Per evitare che i consorzi "sfuggano di mano" ai Comuni e che i tempi di preavviso per compiti meramente esecutivi e gestionali siano eccessivamente lunghi, si è accentuato il ruolo dei Municipi, i quali istruiscono direttamente il loro rappresentante nel Consiglio consortile.

A tale proposito si ritiene superfluo il mantenimento della Commissione della gestione quale organo del consorzio.

Si predilige per contro l'introduzione obbligatoria di un esame della gestione finanziaria da parte di un competente organo di controllo esterno.

Al cpv. 4 l'articolo non tiene conto delle deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione che possono essere concesse sulla base dell'art. 6.

Si propone quindi di riformulare l'art. 14 cpv. 4: «*Lo statuto può legittimare **il Consiglio consortile a delegare competenze decisionali alla Delegazione, come pure la Delegazione a delegarne al Segretario e all'amministrazione consortile, competenze decisionali**; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale*».

Art. 15

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Composizione, elezione e eleggibilità</p> <p>¹Il Consiglio consortile si compone di un delegato e di un supplente per Comune.</p> <p>²Il delegato e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.</p> <p>³La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.</p>	<p>Composizione, elezione e eleggibilità</p> <p>¹Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del titolare.</p> <p>²Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.</p> <p>³La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.</p>

Si propone di specificare nella legge, così come indicato nel commento al messaggio, il caso in cui il supplente è chiamato svolgere la sua funzione.

Art. 16

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Diritto di voto, istruzione e revoca</p> <p>¹Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.</p> <p>²Le modalità sono stabilite dallo statuto.</p> <p>³Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>⁴Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.</p> <p>⁵I delegati agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.</p> <p>⁶I delegati possono essere revocati dall'organo di nomina.</p>	<p>Diritto di voto, istruzione e revoca</p> <p>¹Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.</p> <p>²Le modalità sono stabilite dallo statuto.</p> <p>³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>⁴Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.</p> <p>⁵ I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.</p> <p>⁶I rappresentanti possono essere revocati dall'organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.</p>

Coscienti che le eccezioni in un decreto legislativo faticano a motivare la loro presenza nel caso specifico, nel cpv. 3 per una questione di interessenze riteniamo opportuno lasciare questa facoltà valutando caso per caso.

Pur vero è che i casi dove ciò potrà più facilmente accadere sono i consorzi a due comuni, dove a volte la necessita di garantire un servizio e/o un'infrastruttura può essere regolata anche da convenzioni.

La decisione finale, con la ratifica degli statuti, compete comunque sempre alla SEL.

Un principio cardine inserito nella LOC (art. 13 lett. o) è che il legislativo «*nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili*».

Che al legislativo sia attribuito il diritto di designare il candidato è un principio di diritto amministrativo. Riprendiamo una sentenza del TRAM, che sancisce:

«per legge la Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile, vale a dire dall'organo che nell'ambito del consorzio istituzionalmente esercita una potestà legislativa. Così stando le cose, si deve riconoscere che secondo lo spirito della LCons, ma come del resto in genere in conformità dei principi generali del diritto amministrativo, l'organo titolare del potere esecutivo, la Delegazione consortile, può essere legittimamente designato unicamente da chi detiene il potere legislativo».

Fatta questa premessa, coscienti quindi che la decisione spetta al legislativo, e pur consapevoli che le risoluzioni nel mentre assunte dal rappresentante non potranno essere annullate, si ritiene comunque opportuno, nel caso in cui un rappresentante non segua le istruzioni date dal municipio, autorizzare quest'ultimo a sospenderlo temporaneamente nell'attesa della necessaria ratifica di revoca del Consiglio comunale.

Art. 18

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Sedute e deliberazioni</p> <p>¹Il Consiglio consortile si riunisce in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.</p> <p>Inoltre quando ciò sia chiesto:</p> <p>a) dalla Delegazione consortile;</p> <p>b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione decide sulla regolarità della domanda, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.</p> <p>²Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>³Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statutari.</p> <p>⁴Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile delibera a maggioranza assoluta dei voti.</p>	<p>Sedute e deliberazioni</p> <p>¹Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.</p> <p>Inoltre quando ciò sia chiesto:</p> <p>a) dalla Delegazione consortile;</p> <p>b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione entro 60 giorni.</p> <p>²Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>³Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statutari.</p> <p>⁴Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile delibera a maggioranza assoluta dei voti.</p>

La Commissione si è chiesta se è corretto che solo «*almeno il quinto dei municipi dei Comuni consorziati possa richiedere di riunire il Consiglio consortile*».

Le conclusioni, sentito il parere anche della SEL, portano a ritenere che nella tendenza attuale dove la creazione di consorzi medio piccoli diminuisce a favore di quelli medio grossi, permettere che anche solo un comune consorziato possa richiedere una convocazione potrebbe indurre in taluni casi a strumentalizzare l'utilizzo di detta facoltà a scapito del reale interesse del consorzio.

Si ritiene tuttavia che la facoltà data alla Delegazione di decidere sulla regolarità della domanda, un novum rispetto alla legge attuale, sia un formalismo eccessivo.

Non è pure accettabile che la stessa esprima una valutazione di merito sui temi proposti. L'articolo è modificato di conseguenza, con l'aggiunta di un termine di 60 giorni dalla legittima richiesta di convocazione entro il quale la Delegazione deve riunire il Consiglio.

Per quanto attiene alla maggioranza assoluta, cpv. 2, la Commissione è del parere che se devono essere presenti rappresentanti che garantiscano la maggioranza assoluta, significa che la somma dei loro voti deve superare il 50% dei voti totali. A quel momento però la votazione deve avvenire a maggioranza relativa.

Art. 19

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Funzionamento e mozioni</p> <p>¹Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.</p> <p>²Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.</p> <p>³Ogni Comune tramite il proprio delegato può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.</p> <p>⁴La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.</p> <p>⁵Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.</p>	<p>Funzionamento e mozioni</p> <p>¹Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.</p> <p>²Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.</p> <p>³Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.</p> <p>⁴La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.</p> <p>⁵Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.</p>

Art. 20

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Composizione</p> <p>¹La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.</p> <p>²La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.</p> <p>³Di regola, un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.</p>	<p>Composizione</p> <p>¹La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.</p> <p>²La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.</p> <p>³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.</p>

L'articolo regola la designazione dei supplenti nella Delegazione.

Riteniamo opportuno esplicitare nel presente rapporto la nostra opinione secondo la quale la loro designazione, in considerazione della grande differenza del sistema di elezione tra un Municipio e una Delegazione, debba avvenire per scelta del Consiglio consortile, al di fuori dallo stesso e in esito alle forze politiche di cui è composto. Come avviene per i membri della DC, i supplenti dovranno rilasciare anch'essi la dichiarazione di fedeltà alle leggi.

Il supplente partecipa alle sedute ogni volta che il titolare è impedito.

In analogia con la LOC art. 81 e 95 i supplenti saranno chiamati per l'inizio della seduta, anche in caso di impedimento breve o dell'ultimo minuto del titolare, nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta e solo nel numero necessario a comporla.

Il cpv. 3 dell'art. 20 è stato modificato per analogia con la modifica apportata all'art. 16 cpv. 3.

Art. 21

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Elezione, eleggibilità e incompatibilità</p> <p>¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.</p> <p>²Sono eleggibili i cittadini del comprensorio consortile.</p> <p>³L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.</p> <p>⁴Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.</p> <p>⁵La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.</p>	<p>Elezione, eleggibilità e incompatibilità</p> <p>¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.</p> <p>²Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.</p> <p>³L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.</p> <p>⁴Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.</p> <p>⁵La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.</p>

Art. 22

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Presidente e Vicepresidente</p> <p>¹Il presidente e il vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.</p> <p>²L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.</p>	

In riferimento alla LOC le cariche di presidente e vicepresidente della Delegazione consortile sono da intendersi quadriennali. La carica di presidente del legislativo è invece annuale.

Art. 23

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Competenze</p> <p>¹La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.</p> <p>²La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;</p> <p>b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;</p> <p>c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;</p> <p>d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;</p> <p>e) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;</p> <p>f) nomina gli impiegati del Consorzio.</p> <p>³La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.</p>	<p>Competenze</p> <p>¹La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.</p> <p>²La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;</p> <p>b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;</p> <p>c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;</p> <p>d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;</p> <p>e) nomina il Presidente e il Vicepresidente alla prima seduta della Delegazione consortile;</p> <p>f) nomina gli impiegati del Consorzio.</p> <p>³La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.</p>

Art. 25

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE (?)
<p>Segretario consortile e dipendenti consortili</p> <p>¹Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.</p> <p>²Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.</p> <p>³Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.</p>	<p>Segretario consortile e dipendenti consortili</p> <p>¹Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile.</p> <p>²Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.</p> <p>³Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.</p>

Che il segretario non possa essere membro della Delegazione è già stabilito all'art. 21 cpv. 5.

Nel caso quindi un membro della Delegazione fosse nominato segretario, l'incompatibilità regolata dall'art. 21 ne costringerebbe le sue dimissioni dalla stessa Delegazione.

Ritenuto quanto sopra si ritiene pertanto corretto lasciare la possibilità anche ad un membro della Delegazione di assumere la carica di segretario.

Art. 27

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Generalità</p> <p>¹Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <p>a) le quote di partecipazione dei Comuni; b) l'imposizione di tasse e di contributi; c) i sussidi di enti pubblici; d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.</p> <p>²Il Consorzio non può prelevare imposte.</p>	<p>Generalità</p> <p>¹Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <p>a) le quote di partecipazione dei Comuni; b) l'imposizione di tasse e di contributi; c) i sussidi di enti pubblici; d) altre fonti stabilite dallo statuto.</p> <p>²Il Consorzio non può prelevare imposte.</p>

La Commissione ha voluto approfondire, in relazione alle possibilità di finanziamento del consorzio, la facoltà di alienare i propri beni.

Si conclude che, nella misura in cui ciò non contravvenga allo scopo consortile, fatta eccezione in ambito di liquidazione ove l'alienazione corrisponde alla fine della missione consortile, l'alienazione da parte del consorzio di beni propri è possibile.

Art. 28

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Quote di partecipazione dei Comuni</p> <p>¹I Comuni partecipano alle spese consortili mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio.</p> <p>²Lo statuto ne stabilisce per il resto la ripartizione.</p>	<p>Quote di partecipazione dei Comuni</p> <p>Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.</p>

Dal cpv. 1 è stato tolto l'obbligo per il consorzio di tenere conto non solo degli interessi dei singoli Comuni, ma anche della loro capacità finanziaria. Poi però il cpv. 2 lascia spazio ad altri criteri di ripartizione delle spese, fra cui - è spiegato nella nota - è possibile prendere in considerazione anche la capacità finanziaria.

Ritenuto che la facoltà di ripartizione delle spese consortili in funzione della forza finanziaria possa essere un criterio di ripartizione, ma sicuramente non l'unico, la Commissione propone di riformulare l'articolo lasciando agli stessi comuni di scegliere la chiave di ripartizione più opportuna.

Art. 29 (v. anche art. 41)

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Finanziamento opere consortili</p> <p>¹I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.</p> <p>²I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.</p> <p>³Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.</p> <p>⁴Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.</p>	

La legge introduce il nuovo principio secondo il quale i Comuni riprendono gli attivi e i passivi legati alla realizzazione delle opere consortili, e condivide quanto specificato nella nota alla pagina 39 del messaggio.

Art. 30

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Tasse e contributi</p> <p>¹Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.</p> <p>²Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, l'ammontare o i criteri di computo.</p>	<p>Tasse e contributi</p> <p>¹Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.</p> <p>²Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, i criteri di computo e l'ammontare.</p>

Art. 31

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Gestione a) tenuta dei conti</p> <p>¹Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V capitolo I legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.</p> <p>²Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.</p> <p>³Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.</p> <p>⁴Sono riservate disposizioni settoriali particolari.</p>	<p>Gestione a) tenuta dei conti</p> <p>¹Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.</p> <p>²Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.</p> <p>³Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.</p> <p>⁴Sono riservate disposizioni settoriali particolari.</p>

La Commissione suggerisce, per questo articolo come pure in altri casi analoghi, di togliere tutti i riferimenti precisi ai titoli della LOC.

Art. 33

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>c) conti preventivi</p> <p>¹La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>²L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p>	<p>c) conti preventivi</p> <p>La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio di Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p>

In analogia a quanto richiesto all'organo di controllo esterno dalla LOC, e considerato che l'ufficio di revisione esterno deve effettuare un controllo tecnico e non politico, la Commissione elimina l'obbligo di redigere un rapporto sui conti preventivi.

Art. 34

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>d) conti consuntivi</p> <p>¹La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>²L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p> <p>³I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>⁴La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>	<p>d) conti consuntivi</p> <p>¹La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>²L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p> <p>³I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>⁴La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>

Art. 35

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni</p> <p>¹Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>²Gli altri oggetti di cui all'art. 16 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>³Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.</p> <p>⁴I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.</p>	<p>Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni</p> <p>¹Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>²Gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>³Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.</p> <p>⁴I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.</p>

Il principio è stato ripreso dall'art. 193 cpv. 3 LOC, che prescrive che il Municipio deve informare «sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni», quindi anche attraverso i consorzi.

L'art. 5 cpv. 3 RaLOC, sul tema, contiene inoltre delle indicazioni aggiuntive e specifiche che riteniamo opportuno riprendere:

«Avuto riguardo degli obiettivi dell'assegnazione dell'esecuzione del compito a organismi esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su:

- attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.);
- politica societaria;
- andamento finanziario dell'organismo esterno (risultato d'esercizio, evoluzione avanzo, disavanzo, ecc.);
- oneri a carico del Comune dall'esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.);
- politica tariffaria applicata dall'organismo esterno direttamente agli utenti del Comune»

L'art. 35 cpv. 2 rinvia per errore all'art. 16, ma in realtà il rinvio corretto è all'art. 17; il cpv. 2 è stato di conseguenza modificato.

Art. 38

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Convenzioni e mandati di prestazione</p> <p>Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti del Titolo VII Legge organica comunale.</p>	<p>Convenzioni e mandati di prestazione</p> <p>Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti della Legge organica comunale.</p>

Art. 41

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Beni consortili</p> <p>Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo VI Legge organica comunale</p>	<p>Beni consortili</p> <p>Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della Legge organica comunale.</p>

Art. 42

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Vigilanza</p> <p>Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo VIII della Legge organica comunale.</p>	<p>Vigilanza</p> <p>Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.</p>

Art. 44

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>b) Consorzio a tempo indeterminato</p> <p>¹Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.</p> <p>²È data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni.</p>	<p>b) Consorzio a tempo indeterminato</p> <p>¹Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.</p> <p>²I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.</p> <p>³Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.</p> <p>⁴La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.</p>

Si propone di completare l'articolo in analogia a quanto previsto dall'art. 4 della presente legge.

Art. 45 (nuovo)

PROPOSTA DEL MESSAGGIO	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
	<p>Scioglimento d'ufficio</p> <p>¹Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d'ufficio il Consorzio che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non adempie più i requisiti di legge,b) non esercita più l'attività per il quale è stato costituito, oppurec) esercita un'attività che non è più sorretta da un interesse pubblico. <p>²Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili.</p> <p>³Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.</p>

Riprendendo una mozione del 22 ottobre 2008 presentata da Riccardo Calastri tendente a favorire lo scioglimento dei consorzi che non hanno più ragione di essere e dai quali i comuni faticano ad uscire, la Commissione ha sottoposto la questione al Consulente giuridico del Gran Consiglio, Michele Albertini; di seguito un estratto della sua risposta, che la Commissione ha fatto propria.

[...]

1. Preliminarmente va osservato che né l'attuale LCCom né il disegno di legge di nLCCom annesso al messaggio n. 6164 prevedono lo scioglimento d'ufficio o una sorta di accertamento della "decadenza" di consorzi che, per vari motivi (di fatto o di diritto) sono inoperanti. A questo riguardo, il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di esprimersi in una recente sentenza del 22 dicembre 2009 (causa 52.2009.333, non ancora cresciuta in giudicato), avallando una risoluzione governativa del 18 agosto 2009 che aveva dichiarato sciolto un consorzio non più attivo dal 2004 e i cui statuti non erano stati adeguati entro i termini stabiliti dalla LCCom. In sintesi, la Corte cantonale ha rilevato che tale ente non ha "mai acquisito dal profilo formale l'organizzazione per perseguire la propria attività nella forma di un consorzio ai sensi della LCCom", deducendo che a far tempo dal 1° giugno 1976 esso sussiste "quale ente di diritto pubblico sui generis. Data questa situazione e vista l'irreperibilità dello statuto originario, è in modo del tutto corretto che il Governo, dovendo procedere al suo scioglimento, si è arrogato questa competenza decisionale in virtù del principio del parallelismo delle forme, giusta il quale per annullare l'effetto giuridico creato da un atto normativo è necessario adottarne uno contrario (actus contrarius) di medesimo rango" (sentenza cit. consid. 2.2.). Indipendentemente dall'esito della causa, e dalla portata delle motivazioni, questa pronuncia fa comunque stato di una situazione giuridica non limpida.

2. Un consorzio di Comuni esiste per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse (art. 1 LCCom), ed acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto consortile da parte del Consiglio di Stato (art. 9 combinato con l'art. 7 cpv. 4 LCCom). Anche le modifiche allo statuto devono essere ratificate dal Governo (art. 10 combinato con l'art. 7 cpv. 4 LCCom), il quale può anche imporle (art. 11 LCCom).

Fatte salve eventuali proroghe, il consorzio a tempo determinato è sciolto trascorso il termine stabilito dallo statuto (art. 39 LCCom, risp. 43 disegno nLCCom), mentre quello a tempo indeterminato per decisione dei legislativi dei Comuni consorziati e dei membri (risp. dei voti, secondo il disegno di nuova LCCom) del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art. 40 cpv. 1 LCCom, risp. 44 cpv. 1 disegno nLCCom).

La legge non prevede la procedura di scioglimento d'ufficio nel caso di consorzi (a tempo indeterminato) senza più attività e ove non sia più dato un interesse pubblico a svolgerla e che ne aveva giustificato la costituzione. La LCCom si limita, sostanzialmente e in modo succinto, a stabilire le autorità competenti e la procedura (art. 39 e 40 LCCom, risp. 43 e 44 disegno nLCCom), e a prevedere la liquidazione del Consorzio (art. 39 LCCom e 43 disegno nLCCom; risp. art. 41 LCCom e 45 disegno nLCCom).

[...]

La questione dello scioglimento d'ufficio di consorzi che non hanno più ragione di essere va, a parer mio, affrontata e risolta con una base legale chiara ed esplicita, che ne disciplini le condizioni materiali come pure gli aspetti procedurali e del contenzioso (diritto

di ricorso), oltre a quelli inerenti alla liquidazione (e quindi all'attribuzione) dei beni consortili.

Si potrebbe pensare all'introduzione di una nuova disposizione - art. [44a] nLCCom - per certi versi corrispondente all'art. 38 della legge organica patriziale LOP, norma, questa, che disciplina il disconoscimento dei patriziati. Analogamente, lo scioglimento d'ufficio dei consorzi potrebbe essere indicato nei casi in cui questi ultimi - in termini generali - non adempiono più i requisiti di legge (perché ad esempio è stata abrogata la normativa che ne definisce i compiti) oppure, di fatto, non esercitano (più) un'attività oppure ancora quest'ultima non è (più) sorretta da un interesse pubblico (sufficiente). Infatti, nei casi di consorzi (a tempo indeterminato) senza più attività o in casi controversi, la procedura dell'art. 40 LCCom e 44 del disegno nLCCom potrebbe anche risultare troppo complicata (fatte salve eventuali diverse disposizioni dello statuto nei termini del cpv. 1 di detto disposto) e quindi inefficace. Addirittura basterebbe l'ostruzionismo di uno degli organi coinvolti per vanificarla. Dal profilo sostanziale sono immaginabili tre ipotesi alternative per procedere a uno scioglimento d'ufficio: la prima generale (ma comunque sussidiaria rispetto all'adeguamento degli statuti entro il termine che sarà definito) riferita all'inadempimento dei requisiti di legge, la seconda e la terza più peculiarmente concepite per risolvere situazioni di "impasse" e ove non sia dato un interesse pubblico contrario allo scioglimento.

La nuova disposizione potrebbe contemplare la facoltà del Consiglio di Stato di operare lo scioglimento, anziché l'obbligo di procedervi (come prevede per i patriziati l'art. 38 LOP): la formula potestativa conferirebbe al Governo maggiore flessibilità in un settore dove il particolarismo e gli interessi locali non sono di poco momento. A identificarli e considerarli concorrerebbe evidentemente anche il diritto degli organi interessati di essere preliminarmente sentiti. Premesso il rispetto dei principi dell'uguaglianza giuridica e del divieto di arbitrio, cui ogni autorità è astretta, dovrebbe essere esclusa, di fatto, la possibilità di procedere a uno scioglimento d'ufficio nei casi di consorzi che svolgono compiti obbligatori, che altrimenti a livello comunale non potrebbero essere espletati, ma i cui statuti non sono (più) conformi alla legge (perché ad esempio non adeguati).

La norma dovrebbe anche disciplinare la liquidazione e la destinazione dei beni consortili, compito questo che potrebbe essere attribuito, già solo per coerenza sistematica, allo stesso Consiglio di Stato (sul tema v. anche la risoluzione governativa e la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo citate).

A livello procedurale, infine, si giustificano delle semplificazioni (per evitare eccessive complicazioni e lungaggini), limitando per esempio ai soli Municipi dei Comuni consorziati la facoltà di esercitare il diritto di essere sentito (visto anche il nuovo e importante ruolo che assumeranno de lege ferenda) e prevedendo un solo grado di giurisdizione (a differenza dell'art. 38 LOP). Ad ogni modo, come ovvio, il decreto governativo di scioglimento deve essere motivato.

Alla luce delle considerazioni suesposte, la norma in questione dovrebbe quindi disciplinare tre aspetti: (1) le condizioni per lo scioglimento d'ufficio, (2) la liquidazione e (3) le vie ricorsuali.

Ecco una proposta di norma, tra le diverse immaginabili:

¹Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d'ufficio il Consorzio che:

a) non adempie più i requisiti di legge,

b) non esercita più l'attività per il quale è stato costituito, oppure

c) esercita un'attività che non è più sorretta da un interesse pubblico.

²Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili.

³Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Per risolvere compiutamente anche la questione dell'adeguamento degli statuti, l'art. 46 disegno LCCom potrebbe poi essere completato (analogamente all'art. 156 LOP) con un nuovo capoverso che preveda l'intervento, con formula potestativa (analogamente al già vigente art. 11 LCCom), del Consiglio di Stato. Come detto, l'ipotesi di uno scioglimento d'ufficio (anch'esso con formula potestativa) entrerebbe in linea di conto solo in seconda battuta:

Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d'ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d'ufficio di cui all'art. [44a].

[...]

Art. 47

PROPOSTA DEL MESSAGGIO (art. 46)	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
<p>Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti</p> <p>¹Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.</p> <p>²Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.</p> <p>³La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.</p> <p>⁴La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.</p> <p>⁵È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente legge.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato può autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2.</p>	<p>Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti</p> <p>¹Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.</p> <p>²Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.</p> <p>³La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.</p> <p>⁴La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.</p> <p>⁵È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente legge.</p> <p>⁶Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d'ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 45.</p>

Tutti i nuovi consorzi, anche se di poca entità, sono tenuti seguire le nuove regole. La Commissione trova corretto che anche i consorzi esistenti debbano adeguarsi; si decide quindi di eliminare il cpv. 6 nella versione proposta dal Consiglio di Stato. V. commento all'art. 45.

3. DIRITTO DI INIZIATIVA E REFERENDUM

Senza voler sminuire i contenuti della nuova legge come pure le singole modifiche proposte dalla scrivente Commissione, possiamo affermare che nei nostri lavori commissionali la questione più ricorrente è stata quella della mancanza del diritto di iniziativa e referendum nella legge in esame.

Dopo ampie discussioni riteniamo utile riprendere nella sua totalità il parere richiesto ancora al Consulente giuridico del Gran Consiglio, Michele Albertini:

«In sintesi, ritengo che l'inserimento nella legge sul consorzio dei Comuni del diritto di iniziativa e di referendum non sia lecito senza preventiva modifica della Costituzione cantonale. E questo per i motivi succintamente indicati in seguito.

Con riferimento all'art. 34 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.), il Tribunale federale ha avuto ripetutamente modo di affermare che spetta ai Cantoni definire i titolari, la portata e le modalità dell'esercizio dei diritti politici, sotto riserva delle esigenze democratiche poste dall'art. 51 cpv. 1 Cost. Per il resto, i Cantoni "determinano in proprio le competenze del loro corpo elettorale e a tale scopo dispongono di un'autonomia pressoché completa: essi possono quindi decidere quali atti saranno o no soggetti al referendum, facoltativo o obbligatorio" (sentenza 1P.771/2006 del 29 gennaio 2007 consid. 2.2.; caso Metanord). Argomentazioni del tutto analoghe valgono anche per il diritto di iniziativa popolare (v. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3a ed., Berna 2004, pag. 34 segg.).

La nostra Costituzione cantonale (Cost./TI) prevede espressamente i seguenti tipi di iniziative e referendum a livello cantonale:

- *iniziativa popolare costituzionale (art. 82 segg.);*
- *iniziativa popolare legislativa (art. 37 segg.);*
- *referendum facoltativo (art. 42) contro (a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, (b) gli atti che comportano spese nei termini del disposto, (c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo;*
- *diritto di revoca del Consiglio di Stato (art. 44);*
- *iniziativa legislativa dei Comuni (art. 41) e referendum facoltativo dei Comuni (art. 42).*

A livello comunale la Costituzione precisa che il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale (art. 17 cpv. 4) e demanda alla legge il relativo contenuto e le modalità d'esercizio, nella specie agli art. 75 (referendum) e 76 LOC (iniziativa): tali diritti sono consentiti in materia legislativa e amministrativa per determinati oggetti indicati all'art. 13 LOC (lett. a, d, e, g, h, i). Il referendum è proponibile unicamente contro le risoluzioni del Consiglio comunale (art. 75 cpv. 1 LOC).

La Costituzione cantonale è invece silente per quanto riguarda l'esistenza di un diritto di iniziativa e di referendum contro atti di consorzi di Comuni ai sensi dell'art. 19 Cost. Dai materiali neppure traspare che tale discussione sia stata, in qualche modo, affrontata dal Costituente. Solo a livello di lavori preparatori legislativi (messaggio n. 1717 del 12 febbraio

1971 concernente la legge sul consorzio di Comuni) era stata affrontata la questione di eventualmente prevedere strumenti di partecipazione attiva e diretta del cittadino in questo ambito: come conseguenza integrale del "principio della più estesa democraticità" a livello del Consorzio era stata infatti ipotizzata - in alternativa alla partecipazione indiretta (ossia mediante gli organi del Comune) - l'introduzione di diritti popolari (iniziativa e referendum), possibilità poi respinta già in sede di messaggio in ragione degli inconvenienti che presentava, in quanto avrebbe "rotto l'attuale assetto costituzionale del paese introducendo praticamente un nuovo ente avente le stesse caratteristiche dal profilo della volontà popolare, del Comune e del Cantone. Ciò porterebbe a un dualismo in particolare con il Comune, che si vedrebbe affiancato da un ente completamente indipendente (la cui autonomia sarebbe rafforzata dall'elezione popolare dei suoi organi) e più vasto, sebbene creato per il perseguimento di uno scopo ben definito" (messaggio cit. pag. 19). Questa volontà è stata implicitamente ribadita anche dal Gran Consiglio (rapporto n. 1717R del 23 gennaio 1974).

Al di là di queste disamine d'ordine essenzialmente politico, l'argomento determinante è che il consorzio è una corporazione costituita di comuni e non di cittadini: i suoi organi non rappresentano (direttamente) il popolo, bensì i singoli Comuni, per l'espletamento di una o più attività di pubblico interesse. Ove si intendesse prevedere un'estensione dei diritti popolari su oggetti o risoluzioni del Consorzio - il quale verrebbe così a costituire, dal profilo della partecipazione attiva della cittadinanza, un ente intermedio tra i Comuni e il Cantone - occorrerebbe, in primo luogo, modificare la Costituzione cantonale. Nel contesto andrebbero poi definiti gli atti di organi consortili per i quali la partecipazione popolare sarebbe indicata, ritenuto che la Costituzione non permette attività legislativa alcuna al consorzio (cfr. anche Spartaco Chiesa, Il consorzio di comuni nel Cantone Ticino, tesi Zurigo 1975, pag. 131 segg.).

Ne consegue che l'inserimento nella legge sul consorzio dei Comuni del diritto di iniziativa e di referendum non sarebbe, allo stato attuale, conforme alla Costituzione cantonale, e ciò a prescindere dalla natura giuridica degli atti e delle risoluzioni degli organi consortili».

Le conclusioni di Albertini sono fatte proprie dalla scrivente Commissione.

Aggiungiamo inoltre che il diritto al referendum vanificherebbe in gran parte lo scopo di questo messaggio, ossia mettere a disposizione dei comuni uno strumento adatto alle realtà odierne, efficiente ma nel contempo con chiare disposizioni che, in ambito gestionale, ne permettano un più rapido controllo da parte degli esecutivi comunali.

4. CONCLUSIONI

Un "travaglio" particolarmente lungo quello che ha visto il licenziamento di questa nuova proposta di legge che regola il Consorzio.

Il consorzio, una struttura che i più ritengono ancora attuale nonostante la nuova LOC, in vigore dal gennaio 2009, ha introdotto lo strumento dell'ente di diritto comunale.

Uno strumento, quest'ultimo, che lo stesso Dipartimento, consultato dalla Commissione, conferma non essere stato legiferato in sostituzione alla struttura del consorzio.

Il consorzio resta quindi una forma organizzativa di più comuni propensa a gestire servizi e investimenti di carattere sovracomunale e ritenuti compiti primari per l'ente pubblico.

Pur condividendo l'opinione che il consorzio con la politica delle fusioni comunali in atto nel nostro Cantone, per talune realtà locali non ha più ragione di esistere, riteniamo

indispensabile mettere a disposizione di quei comuni che ancora necessitano di gestire temi che travalicano il mero confine giurisdizionale questa legge.

Una legge che consente al nuovo "strumento Consorzio" di acquisire quella essenziale agilità ed efficienza richiesta da più parti per garantire l'attuazione e lo svolgimento di compiti sovracomunali.

In generale possiamo quindi affermare che la nuova legge del consorzio affida un maggiore potere di controllo ai municipi dei singoli comuni consorziati.

Saranno loro, in effetti, a proporre i nominativi ai rispettivi consigli comunali per la necessaria approvazione. Lo scopo è quello di permettere costantemente il monitoraggio da parte dei singoli municipi delle attività svolte dai consorzi.

Questa maggiore efficacia, come abbiamo avuto modo di commentare in precedenza, si scontra con lo strumento legale del referendum a disposizione del cittadino.

L'obiettivo da più parti sollecitato di una nuova legge in grado di dare finalmente più razionalità ed efficienza al Consorzio ha indotto il CdS a proporre questo messaggio.

Ricordando che il CdS ha comunque la possibilità di coattare decisioni riferite al consorzio, la facoltà di impugnare decisioni scaturite da un consorzio può essere fatta valere da ogni cittadino in riferimento alle singole risoluzioni che saranno assunte in merito dal CC.

Fatte queste premesse, la Commissione della legislazione, convinta che la presente legge consentirà nell'interesse del cittadino di realizzare e gestire al meglio servizi ed infrastrutture di cui ancora oggi le nostre regioni necessitano, invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di Decreto legislativo annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Corrado Solcà, relatore

Bergonzoli - Caimi - Calastri - Dafond - Ducry -

Gianoni - Guidicelli - Mellini - Pantani - Paparelli -

Pedrazzini - Righinetti

Disegno di nuova

LEGGE

sul consorzio dei Comuni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 gennaio 2009 n. 6164 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 gennaio 2010 n. 6164R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO PRIMO - GENERALITÀ

Art. 1

**Scopo del Consorzio
e natura giuridica**

¹Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.

²Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.

³Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

Art. 2

Diritto applicabile

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da Leggi speciali.

Art. 3

**Istituzione del
Consorzio**
1. Volontaria

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Art. 4

2. Coattiva

¹Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

²Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 60 giorni.

³Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

⁴La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

Art. 5

Statuto **1. Principio**

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

Art. 6

2. Contenuto

Lo statuto deve indicare:

- a) i Comuni consorziati;
- b) la denominazione del Consorzio;
- c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
- d) il comprensorio e la sede;
- e) la durata del Consorzio;
- f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente Legge;
- g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;
- h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'amministrazione consortile;
- i) i compiti statutari dell'organo di controllo esterno;
- l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;
- m) le disposizioni relative ad aspetti quali la partecipazione finanziaria, le proprietà e gli aspetti tecnico-gestionali in caso di adesione di nuovi Comuni;
- n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 2;
- o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

Art. 7

3. Adozione **a) volontaria**

¹Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

²Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

³L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.

⁴La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.

Art. 8

b) coattiva

¹Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell'art. 7.

²Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l'art. 4.

Art. 9

4. Acquisto della personalità giuridica

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Art. 10

5. Modifica dello statuto a) volontaria

¹Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

²La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.

Art. 11

b) coattiva

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4.

Art. 12

c) numero dei membri degli organi

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

Art. 13

Adesione di nuovi Comuni

All'adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le disposizioni statutarie.

CAPITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 14

Generalità

¹Gli organi obbligatori del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile.

²Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

³L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

⁴Lo statuto può legittimare il Consiglio consortile a delegare competenze decisionali alla Delegazione, come pure la Delegazione a delegarne al Segretario e all'amministrazione consortile; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.

Art. 15

A. Consiglio consortile ¹Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del titolare.
Composizione, elezione e eleggibilità

²Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.

³La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 16

Diritto di voto, istruzione e revoca ¹Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.

²Le modalità sono stabilite dallo statuto.

³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.

⁴Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

⁵I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

⁶I rappresentanti possono essere revocati dall'organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 17

Competenze ¹Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

²In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;

i) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

³Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.

⁴Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 18

Sedute e deliberazioni

¹Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.

Inoltre quando ciò sia chiesto:

- a) dalla Delegazione consortile;
- b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.

²Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

³Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statuari.

⁴Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art 19

Funzionamento e mozioni

¹Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.

²Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.

³Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.

⁴La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.

⁵Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

Art. 20

B. Delegazione consortile

¹La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.

Composizione

²La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Art. 21

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

²Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.

³L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

⁴Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

⁵La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 22

Presidente e Vicepresidente

¹Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.

²L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 23

Competenze

¹La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

²La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Presidente e il Vicepresidente alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio.

³La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.

Art. 24

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 25

Segretario consortile e dipendenti consortili

¹Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile.

²Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

³Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.

Art. 26

C. Organo di controllo esterno

¹I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.

Organo di controllo esterno

²Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

³L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

⁴Lo statuto consortile può assegnare all'organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli previsti dalla legge.

CAPITOLO TERZO - FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 27

Generalità

¹Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) l'imposizione di tasse e di contributi;
- c) i sussidi di enti pubblici;
- d) altre fonti stabilite dallo statuto.

²Il Consorzio non può prelevare imposte.

Art. 28

Quote di partecipazione dei Comuni

Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.

Finanziamento opere consortili	Art. 29	¹ I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.
		² I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.
		³ Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.
		⁴ Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.
Tasse e contributi	Art. 30	¹ Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.
		² Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, i criteri di computo e l'ammontare.
Gestione a) tenuta dei conti	Art. 31	¹ Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
		² Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.
		³ Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.
		⁴ Sono riservate disposizioni settoriali particolari.
b) piano finanziario	Art. 32	¹ Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.
		² Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
		³ La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
		⁴ Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all'allestimento del piano finanziario.

Art. 33

c) conti preventivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio di Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 34

d) conti consuntivi

¹La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

²L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

³I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

⁴La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 35

Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni

¹Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

²Gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

³Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

⁴I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.

CAPITOLO QUARTO - NORME VARIE

Art. 36

Ricorsi ed opposizioni

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.

Art. 37

Regolamenti

¹I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

²I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

³Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

Art. 38

Convenzioni e mandati di prestazione Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.

Art. 39

Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 40

Pubblicazione delle risoluzioni ¹Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

²Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 41

Beni consortili Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.

CAPITOLO QUINTO - VIGILANZA DELLO STATO

Art. 42

Vigilanza Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale.

CAPITOLO SESTO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 43

Consorzio a tempo determinato

¹Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

²Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.

Art. 44

Consorzio a tempo indeterminato

¹Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

²I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

³Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

⁴La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

Art. 45

Scioglimento d'ufficio

¹Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d'ufficio il Consorzio che:

- a) non adempie più i requisiti di legge,
- b) non esercita più l'attività per il quale è stato costituito, oppure
- c) esercita un'attività che non è più sorretta da un interesse pubblico.

²Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili.

³Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 46

Liquidazione

¹Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.

²Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

³In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana le disposizioni concrete necessarie.

CAPITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti

¹Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

³La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.

⁴La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

⁵È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.

⁶Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d'ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 45.

Art. 48

Procedura in corso

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 49

Abrogazione

La Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.

Art. 50

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.